



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00940/2020

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 97/2019, presentato, in data 5 novembre 2019, dal sig. Rudy D'Amico contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata e notificata con il C.U. n. 04/CFA del 7 ottobre 2019, che, in reiezione del gravame proposto dal ricorrente, ha confermato la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale c/o il C.R. Abruzzo FIGC - LND, di cui al C.U. n. n. 10 del 22 agosto 2019, che ha irrogato, a carico del sig. D'Amico, la sanzione dell'inibizione per un anno, per la violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 *bis*, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, in relazione anche agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, commi 1 e 5, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 ottobre 2020.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE
F.to Vincenzo Nunziata

Depositato in Roma, in data 21 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face